

# **COMUNE DI CERESOLE D'ALBA**

**PROVINCIA DI CUNEO**

---

**NOTA INTEGRATIVA**

**AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**2020/2021/2022**

## Indice generale

### **PREMESSA**

- A. Criteri di formulazione delle previsioni
- B. Risultato presunto di amministrazione anno precedente
- C. Interventi programmati per spese di investimento
- D. Garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
- E. Oneri ed impegni finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati
- F. Elenco enti e organismi strumentali e delle partecipazioni possedute
- G. Fondo pluriennale vincolato

## **PREMESSA**

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, la quale, nel nuovo sistema di bilancio adottato fin dal 2015 per gli enti locali che hanno avviato la sperimentazione contabile nell'esercizio 2014, completa la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al documento unico di programmazione (DUP) e alle altre note predisposte.

Stante gli ampi contenuti già riportati nel DUP, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi e rinviando al citato documento unico di programmazione per le parti in esso esplicitamente dettagliate, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

### **A) CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Il par. 9.11.2 del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio precisa che:

- Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
- Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:
  - alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
  - agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni di entrata le stesse sono state dettagliatamente illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati all'interno del D.U.P. al quale si rinvia.

Criteri di formulazione delle previsioni di spesa:

Le previsioni di spesa di personale considerano l'attuale dotazione organica e la programmazione triennale di fabbisogno del personale. Le previsioni relative alle utenze sono state elaborate considerando la previsione assestata dell'esercizio 2019. Le restanti previsioni di spesa conseguono alle richieste dei responsabili di Area unitamente ad indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

Criteri per la determinazione degli accantonamenti per spese potenziali e per crediti di dubbia esigibilità:

**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In riferimento alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si dichiara che è stato adottato il seguente metodo di calcolo previsto nel Principio Contabile della Contabilità Finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs, 118/2011

- a) è stata scelta come metodologia di calcolo la media aritmetica del rapporto tra accertato ed incassato negli ultimi 5 anni e precisamente 2014-2015-2016-2017-2018;
- b) nel calcolo dell'incassato si è tenuto conto delle somme incassate l'anno successivo a residui a valere sull'accertamento dell'anno precedente;
- c) è stato calcolato il calcolo matematico a livello di singolo capitolo di entrata per tutti i capitoli di entrata del Titolo I e del Titolo III;
- d) le entrate tributarie (IMU, Tasi), sulla base dei nuovi principi contabili sono accertate per cassa e pertanto non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

- e) è stato escluso dal calcolo il capitolo di entrata da Addizionale Comunale IRPEF in quanto i dati inseriti in bilancio sono quelli che derivano da simulazione sul sito del Ministero e i capitoli del Fondo di Solidarietà per lo stesso motivo;
- f) è stato inserito nel bilancio di previsione 2020 un importo di FCDE nella misura del 95% per il 2020, 100% per il 2021 e 100% per il 2022 dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri sopra riportati, come da indicazioni contenute nel Principio contabile e nel D.Lgs. 118/2011.

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco. In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Fondo spese per indennità di fine mandato", in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base alla nuova normativa, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

**B) APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022**

Per il paragrafo 9.11.4 del principio contabile applicato l'elenco analitico riguardante le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è rappresentato da un'apposita tabella di seguito riportata:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Anno 2019-2020 per il Bilancio Anno 2020-2022)**

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019</b>	<b>263.371,85</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019</b>	<b>124.554,07</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	2.048.668,19
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	2.160.615,64
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	1.771,23
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020</b>	<b>277.749,70</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00

+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	<b>277.749,70</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	43.226,95
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019. (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>43.226,95</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>234.522,75</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

Al bilancio a valenza triennale non è stato applicato l'avanzo di amministrazione nella sua componente vincolata.

### **C) INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO**

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Per il par. 9.11.6 del principio contabile applicato della programmazione di bilancio l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti. Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso o per gli impegni imputati agli anni successivi. Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione. Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio a condizione che vengano rispettati i vincoli previsti dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate dalla normativa applicata della contabilità finanziaria.

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda all'apposito documento contenuto nel documento unico di programmazione (DUP).

### **D) GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI**

Il comune di Ceresole d'Alba non presta garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

### **E) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Il comune di Ceresole d'Alba non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

#### **F) ELENCO ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI E DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

Si riporta l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della quota di partecipazione posseduta:

##### **SOCIETA' PARTECIPATE**

CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti	1.50
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l.	0.50
Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l	4.15
S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.	1.26
Langhe Roero Leader s.c.a.r.l. (GAL)	0.46

#### **G) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio sopra citato (competenza potenziata), con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose; questo a partire dalla nascita del finanziamento, fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo

di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste del fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). Il fondo pluriennale vincolato verrà determinato con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui propedeutica alla approvazione del consuntivo.

Li 25/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OLOCCO Franco